



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 64 Reg. Delib.
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE (C.O.I.) PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore DIECI e minuti ZERO e seguenti, presso la Biblioteca Comunale, sita in P.zza Cacciarni n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BEATRICE Roberto - Sindaco	Si
2. BALZARINI Alessandro - Assessore	Si
3. PIZZI Maurizio - Assessore	Si
4. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	Si
5. CARU' Enrico - Consigliere	Si
6. BUI Katia - Vice Sindaco	Si
7. GODIO Giuseppe - Consigliere	Si
8. DESILANI Fabio - Consigliere	Si
9. VINZIO Paolo - Consigliere	No Giust.
10. PETTINATO Luca - Consigliere	Si
11. DONA' Davide - Consigliere	Si
12. BELLAN Massimo - Consigliere	Si
13. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	Si
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il sig. BEATRICE Roberto nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale sig. REGIS MILANO dott. Michele.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE (C.O.I.) PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che relaziona in merito alla presente deliberazione

RICHIAMATA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile attribuendo anche ai comuni specifiche competenze;

DATO ATTO che il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 di detta Legge, è autorità comunale di Protezione Civile e, in quanto tale, assume la direzione ed il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;

PREMESSO che il Comune di Grignasco, per ambito territoriale nell'articolata suddivisione della provincia di Novara in aree omogenee attinenti il servizio di protezione civile, appartiene al Centro Operativo Misto C.O.M. 1 di Borgomanero;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 29.12.2012 con la quale si è approvato lo schema di convenzione tra i 3 comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia in merito alla gestione associata della funzione di attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

VISTA la convenzione tra i 3 comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia sottoscritta in data 19.03.2013 che novella:

- all'art. 1 l'individuazione del Comune di Grignasco quale comune capofila;
- all'art. 3 la necessità di redigere apposito regolamento condiviso tra i comuni associati per disciplinare il funzionamento del servizio di protezione civile con riferimento alla vigente normativa e la gestione del Centro di Protezione Civile nell'ambito del quale dovrà essere stabilita l'organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella gestione dell'emergenza;
- all'art. 3 la necessità di redigere il piano intercomunale di protezione civile da coordinare tra 3 i Comuni associati;
- all'art. 4 individua la Conferenza dei Sindaci quale organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della convenzione medesima;

DATO ATTO che al Centro Operativo Misto C.O.M. 1 di Borgomanero individuato per competenza territoriale, appartengono i 3 comuni già convenzionati fra loro - Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia- unitamente ai comuni di Boca, Borgomanero, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattico e Maggiore;

RAVVISATO che il comune di Borgomanero, verificata l'esperienza acquisita sugli interventi calamitosi per i quali si sono attivati piani di protezione civile nei vari comuni appartenenti al C.O.M. 1, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi ed attrezzature, fra i quali il volontariato;

CONSIDERATO l'intento del Comune di Borgomanero di istituire il Centro Operativo Intercomunale C.O.I. al fine di svolgere in modo coordinato le attività di protezione civile - previsione, prevenzione, soccorso, primo ripristino- tra i comuni appartenenti al C.O.M.1;

composta da n. 13 articoli;

- 5) di dare atto che il Comune di Borgomanero risulta essere il Comune capofila C.O.I.;
- 6) di dare atto che la convenzione C.O.I. ha la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipulazione;
- 7) di dare atto che i Comuni aderenti alla convenzione C.O.I. si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale; (art. 6 della Convenzione C.O.I.);
- 8) di dare atto che all'eventuale Piano Intercomunale di protezione civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio. (art. 6 della Convenzione C.O.I.);
- 9) di riservare alla Conferenza dei Sindaci di stabilire l'esatta qualificazione degli Enti partecipanti (art. 8 .2) ed in generale per quanto riguarda la ripartizione di eventuali spese;
- 10) di dare mandato al Sindaco e ai responsabili di servizio, ognuno per le proprie competenze, per tutti gli atti connessi e conseguenti, compresa la sottoscrizione della convenzione e i conseguenti atti di impegno di spesa;
- 11) di recepire le indicazioni della convenzione C.O.I. nel redigendo regolamento di gestione del servizio di protezione civile tra i 3 comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia, al fine di stabilire il corretto protocollo di priorità di azioni da assumere in caso di emergenza;
- 12) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Borgomanero per i successivi adempimenti;

Ravvisata, inoltre, la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

VISTA al riguardo la bozza di convenzione C.O.I. che va a disciplinare tale attività, istituendo un centro operativo intercomunale con sede presso il Comune di Borgomanero, composta da n. 13 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, come previsto dalla convenzione C.O.I., il Comune di Borgomanero risulta essere il Comune capofila;

ESAMINATA la suddetta convenzione C.O.I. e ritenuta la stessa degna di accoglimento;

DATO ATTO che, con tale modalità operativa, si ottiene il risultato di avere a disposizione maggiori mezzi, risorse umane e professionalità per gestire situazioni di criticità che potrebbero verificarsi nel territorio comunale;

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.

267; Vista la L.R. n. 7 del 14 aprile 2003;

Visti i regolamenti attuativi della L.R. n. 7/2003 approvati con D.G.R. 18 ottobre 2004 n. 7/R, 8/R, 9/R, 10/R e 11/R;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1, e147 bis del T.U. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

SENTITO il Sindaco che sottolinea come possa essere utile la convenzione di cui all'oggetto considerato l'intervento repentino durante gli ultimi eventi metereologici eccezionali;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa;
- 2) di ricordare che i 3 Comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia hanno sottoscritto la convenzione in data 19.03.2013 per la gestione associata della funzione di attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- 3) Di riconfermare il ruolo di capofila al Comune di Grignasco nell'ambito della predetta convenzione di cui al punto 2);
- 4) Di approvare la "Convenzione per l'istituzione del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) di Protezione Civile" tra i Comuni di Boca, Borgomanero, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Maggiore Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia, come da bozza allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. al fine di predisporre la documentazione necessaria per la sottoscrizione della convenzione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to BEATRICE Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to FRANZINI Annalisa)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to FACCINI Milver)

Per copia conforme all'originale:

Li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(REGIS MILANO dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

◇ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

PREMESSO

- che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile attribuendo anche ai comuni specifiche competenze;
 - che il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 di detta legge, è autorità comunale di protezione civile e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
 - che l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di protezione civile nei vari comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature;
 - che fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;
- Visto l'art. 30 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;
vista la legge regionale n° 7 del 14 aprile 2003;
visti i regolamenti attuativi della L.R. n. 7/2003 approvati con D.G.R. 18 Ottobre 2004 n. 7/R, 8/R, 9/R, 10/R e 11/R

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

1. I comuni elencati in premessa, appartenenti al C.O.M. 1 di Borgomanero, si convenzionano per svolgere in modo coordinato le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso, primo ripristino) indicate nei successivi articoli. Ente capofila è il comune di Borgomanero.

Art. 2 - Obiettivi

1. Nell'ambito delle specifiche competenze del Sindaco quale autorità di protezione civile, i comuni si impegnano:
- a) ad attuare il coordinamento degli interventi di protezione civile per quanto riguarda la pianificazione e la gestione delle emergenze, fatte salve le responsabilità e le competenze dell'autorità comunale di protezione civile;
 - b) ad istituire gli organi di protezione civile intercomunali (Comitato Intercomunale, Unità di crisi Intercomunale, Comitato Intercomunale Coordinamento del Volontariato);
 - c) ad istituire il C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) e nominare il relativo coordinatore per espletare le attività fisiche/funzionali di protezione civile (Sala Operativa, Sala Funzioni di Supporto);
 - d) a predisporre il Piano Intercomunale contenente gli scenari, le risorse, l'organizzazione e le procedure operative.

Art. 3 - Organizzazione

1. Il Centro Operativo Intercomunale ha sede presso il Comune di Borgomanero ed è coordinato per le attività di cui all'art.2 dal Sindaco dello stesso comune, supportato dal servizio comunale di protezione civile.
2. Su richiesta dell'Ufficio Territoriale di Governo o della Provincia il C.O.I., oltre alle proprie attività, potrà svolgere le funzioni del C.O.M., vista la medesima configurazione amministrativa.

Art. 4 – Funzioni

1. Il Centro Operativo Intercomunale, ha la funzione di coordinare le attività di protezione civile di competenza dei Comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni.

2. Il Centro Operativo Intercomunale è localizzato a Borgomanero, in via Gozzano 5.

Scopi fondamentali del Centro Operativo Intercomunale sono i seguenti:

a) Garantire la costante e continua reperibilità del sistema intercomunale, con particolare riferimento:

- alle segnalazioni di preallarme e allarme provenienti dagli organi sovraordinati: Prefettura, Provincia, Regione o altri;

- al collegamento con i sistemi di allarme e monitoraggio disponibili: meteorologici, idrografici, sismici e simili;

- alla possibilità di costante collegamento con i sistemi radio ricetrasmittenti, sia istituzionali che amatoriali. Assicurare la disponibilità delle informazioni e dei dati, interni o esterni, in forma cartacea o informatica, predisposti per la protezione civile, con particolare riferimento:

- al Piano Intercomunale di protezione civile, con i relativi allegati, riportanti dati, localizzazioni e indirizzi delle risorse disponibili;

- ai sistemi informativi della Provincia e della Regione, disponibili sia attraverso collegamento telematico che localmente, in forma cartacea o digitalizzata;

- ad ogni altro sistema di dati disponibile telematicamente.

b) Consentire l'attività contemporanea degli organi istituiti (Comitato Intercomunale, Unità di crisi Intercomunale, Comitato Intercomunale Coordinamento del Volontariato), nonché la riunione e il coordinamento di tutti i soggetti deputati alla gestione dell'emergenza, con particolare riferimento:

- alle funzioni di collegamento informatiche e telematiche;

- alla ricezione e invio delle varie comunicazioni che i vari soggetti scambiano con i propri operatori;

- alle funzioni di ricetrasmissioni radio.

3. Il Centro Operativo Intercomunale garantisce ai Sindaci, titolari responsabili della protezione civile comunale, la reale e completa funzionalità del sistema di emergenza e l'attivazione delle necessarie funzioni tecniche.

4. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale attraverso il Comitato Intercomunale di protezione civile attua atti di indirizzo e direttive per la concreta realizzazione delle competenze assegnate. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo ente partecipante, le funzioni di coordinatore del Centro Operativo Intercomunale sono svolte dal Sindaco del Comune interessato.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Centro Operativo Intercomunale può avvalersi, in relazione all'evento, dei dipendenti comunali nonché dei volontari facenti parte dei gruppi comunali e/o associazioni di volontariato convenzionate con i Comuni stessi, purché non già impegnati nel territorio del comune di appartenenza.

Art. 5 – Competenza

1. Il personale dei comuni convenzionati messo a disposizione del Servizio di protezione civile è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 6 – Personale e dotazioni

1. I Comuni si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.
2. Al piano intercomunale di protezione civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 7 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni 3 decorrenti dalla data di stipulazione.
2. Ogni modifica o integrazione, che si renderà necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 8 – Mezzi finanziari e comune gestore

1. Le spese derivanti da interventi effettuati su richiesta dei singoli comuni in emergenze di protezione civile sono quantificate dal coordinatore del Centro Operativo Intercomunale in base alle tariffe indicate nella tabella allegata.
2. Le spese per la redazione del piano di protezione intercomunale verranno suddivise tra i comuni partecipanti in parti uguali.
3. I Comuni convenzionati si impegnano alla copertura finanziaria dei costi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'ente recedente deve darne comunicazione alle altre amministrazioni comunali per la presa d'atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.
3. E' consentito all'ente recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.
4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti gli enti convenzionati.
5. L'accordo di cui al comma 4 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere

Art. 10 – Adesione successiva al C.O.I.

1. I comuni appartenenti al COM 1 che non hanno partecipato alla iniziale costituzione del C.O.I. possono convenzionarsi successivamente. Qualora il C.O.M. venga esteso nel futuro, per nuovi Comuni inseriti si applicheranno le condizioni previste dal presente comma.
2. Le eventuali spese di adeguamento del piano di protezione intercomunale, qualora già approvato, sono interamente a carico del comune che ha deliberato la successiva adesione.

Art. 11 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute sono demandate alla decisione di apposita conferenza dei Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 12 – Spese di convenzione

1. Tutte le spese amministrative necessarie per la stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

Art. 13 - Spese di gestione

1. La conferenza dei Sindaci delibererà alla fine di ogni anno solare la quota economica da destinare alla gestione del servizio per l'anno successivo e deciderà la destinazione delle somme a residuo non utilizzate durante l'anno.

TARIFFARIO PER UTILIZZO MEZZI E/O OPERATORI	
	€/ORA
OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE	18
TERNA GOMMATA CON OPERATORE	25
AUTOCARRO PESANTE CON OPERATORE (FINO A 15 T)	25
GRUPPO ELETTOGENO 10 KW SENZA CARBURANTE	10
GRUPPO ELETTOGENO 5 KW/380 VOLT/ SENZA CARBURANTE	7
POMPA AD IMMERSIONE ELETTRICA	4
MOTOPOMPA A SCOPPIO	7
MINIESCAVATORE CON OPERATORE	20
PIATTAFORMA ELEVATRICE A SCOPPIO CON OPERATORE	20
AUTOCARRO LEGGERO CON OPERATORE (FINO A 3,5 T)	20
AUTOCARRO LEGGERO CON OPERATORE (FINO A 5 T)	22
MAESTRANZE DEL CANTIERE COMUNALE	14,8
EVENTUALE PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CIRCA) € 3.000,00 DA RIPARTIRSI TRA I COMUNI ADERENTI	
I prezzi sopra indicati per operatori e mezzi di Protezione Civile sono da intendersi per chiamate relative ad eventi calamitosi per un singolo comune richiedente e sono comprensive di ogni costo accessorio.	